

## ALLEGATO I

**ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO**

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di prevedere una regolamentazione per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'acquis di Schengen in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Nella misura in cui si proceda al rilascio di un visto in frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità di tale rilascio è a carico dello Stato membro che rilascia il visto.

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

«porto Schengen»: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

«aeroporto Schengen»: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen;

«territorio Schengen»: il territorio degli Stati membri in cui l'acquis di Schengen è applicato pienamente.

**I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa in un porto Schengen**

- a) Ingresso nel territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto Schengen in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
  - le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,
  - per mezzo di un formulario debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale figura all'allegato II), le autorità competenti del porto Schengen informano le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto in frontiera,
  - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto Schengen d'ingresso o di uscita possono rilasciare in frontiera un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita Schengen e consegnato al marittimo interessato.
- b) Ingresso nel territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso un aeroporto Schengen, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio Schengen.

**II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto Schengen**

- a) Uscita dal territorio Schengen attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio Schengen attraverso un aeroporto Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
  - le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. In tale contesto si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen sulla base, per esempio, dei biglietti aerei,
  - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.
- b) Uscita dal territorio Schengen attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:
- si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto Schengen.

**III. Trasbordo da una nave entrata in un porto Schengen ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro che applica pienamente l'acquis di Schengen:**

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto Schengen dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio Schengen attraverso un porto situato in un altro Stato Schengen. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi,
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio Schengen. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto Schengen dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio Schengen. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio Schengen,
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

**IV. Rilascio in frontiera di un visto collettivo a marittimi in transito:**

- ai marittimi di una stessa nazionalità che viaggiano in gruppi non inferiori a cinque persone e non superiori a cinquanta può essere rilasciato un visto di transito collettivo che sarà apposto su un foglio distinto,
  - tale foglio distinto indicherà, ordinati numericamente, i dati personali (cognome e nome, data di nascita, nazionalità e numero del documento di viaggio) di tutti i marittimi interessati. I dati relativi al primo e all'ultimo marittimo sono riprodotti due volte onde evitare falsificazioni e aggiunte,
  - per il rilascio di questo tipo di visto si applicano le stesse modalità previste in queste istruzioni per il rilascio ai marittimi di visti individuali.
-

## ALLEGATO II

<b>FORMULARIO</b>				
<b>MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO</b>				
<b>PER USO AMMINISTRATIVO</b>				
EMESSO DAL:  (TIMBRO)  NOME/CODICE DEL FUNZIONARIO:	DESTINATO A:  AUTORITÀ			
DATI RELATIVI AL MARITTIMO INDIVIDUO <input type="checkbox"/> RESPONSABILE DEL GRUPPO <input type="checkbox"/> GRUPPO CHIUSO <input type="checkbox"/> (cfr. lista dell'equipaggio per identificazione in allegato)				
COGNOME:	1A	NOMI:	1B	
NAZIONALITÀ:	1C	RANGO/GRADO:	1D	
LUOGO DI NASCITA:	2A	DATA DI NASCITA:	2B	
NUMERO DEL PASSAPORTO:	3A	NUMERO DEL LIBRETTO PER MARITTIMI:	4A	
DATA DI RILASCIO:	3B	DATA DI RILASCIO:	4B	
DURATA DI VALIDITÀ:	3C	DURATA DI VALIDITÀ:	4C	
DATI «NAVE E AGENZIA MARITTIMA»				
DENOMINAZIONE AGENZIA MARITTIMA			5	
DENOMINAZIONE NAVE:	6A	BANDIERA:	6B	
DATA DI ARRIVO:	7A	PROVENIENZA NAVE:	7B	
DATA DI PARTENZA:	8A	DESTINAZIONE NAVE:	8B	
DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEL MARITTIMO				
DESTINAZIONE FINALE DEL MARITTIMO:			9	
MOTIVO DELLA DOMANDA: ARRUOLAMENTO <input type="checkbox"/> TRASBORDO <input type="checkbox"/> SBARCO PER FINE INGAGGIO <input type="checkbox"/>			10	
MEZZO DI TRASPORTO:	VEICOLO <input type="checkbox"/>	TRENO (*) <input type="checkbox"/>	AEREO <input type="checkbox"/>	11
DATA DI:	ARRIVO:	TRANSITO:	PARTENZA:	12
	VEICOLO (*) <input type="checkbox"/>	TRENO <input type="checkbox"/>		
	NUMERO DI TARGA:	ITINERARIO VIAGGIO:		
DATI VOLO AEREO:	DATA:	ORA:	NUMERO VOLO:	
Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.			13	

(\*) Da compilare solo se i dati sono disponibili.

**ESAME PUNTO PER PUNTO DEL FORMULARIO**

I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

- 1) A. Cognome <sup>(1)</sup>  
B. Nomi  
C. Nazionalità  
D. Rango/grado
- 2) A. Luogo di nascita  
B. Data di nascita
- 3) A. Numero del passaporto  
B. Data di rilascio  
C. Durata di validità
- 4) A. Numero del libretto per marittimi  
B. Data di rilascio  
C. Durata di validità

I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della nazionalità del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

- 5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave)
- 6) A. Denominazione della nave  
B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
- 7) A. Data di arrivo della nave  
B. Provenienza (porto) della nave  
Il punto 7.A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
- 8) A. Data di partenza della nave  
B. Destinazione della nave (prossimo porto)

I punti 7.A e 8.A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi. Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

- 9) La «destinazione finale» è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà o del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio
- 10) Motivo della domanda
  - a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
  - b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio Schengen, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio Schengen è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
  - c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.
- 11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio Schengen per viaggiare verso la sua destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

  - a) automobile (autobus)
  - b) treno
  - c) aereo

<sup>(1)</sup> Indicare il cognome che figura sul passaporto.

## 12) Data di arrivo (nel territorio Schengen)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio Schengen attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera Schengen (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

## Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio Schengen.

## Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per imbarcarsi su un'altra nave non situata nel territorio Schengen, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio Schengen per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio Schengen).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- a) automobile, autobus: targa
- b) treno: denominazione, numero
- c) dati relativi al volo aereo: data, ora e numero di volo

## 13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.

Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare la lista allegata con i dati indicati ai punti da 1.A a 4.C.

---